

(N. 2125)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici

(TOGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 AGOSTO 1957

Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Lucania durante l'esercizio 1955-56

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 28 maggio 1942, n. 664, venne disposto il passaggio all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, della gestione dei tre grandi acquedotti della Basilicata (Agri, Basento e Caramola) e furono autorizzate, in base all'articolo 4 della legge stessa, la spesa di lire 12.000.000, ripartita in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1942-43, quale contributo dello Stato in dipendenza degli oneri derivanti da detta gestione e, in base all'articolo 5, la spesa di lire 93.000.000, da corrispondersi in dieci anni, per l'esecuzione dei lavori di completamento, consolidamento e ripristino degli acquedotti in parola. Tali contributi furono successivamente ridotti, per effetto della legge 28 settembre 1942, n. 1140, alla complessiva somma di lire 40.000.000.

Per il secondo quinquennio della gestione dei suindicati acquedotti, con la legge 8 gennaio 1952, n. 46, fu autorizzata la concessione

in favore dell'E.A.A.P., di un contributo straordinario, da parte dello Stato, di complessive lire 260.000.000, riferentesi alle spese della gestione medesima per il periodo dal 1° luglio 1948 (dato che nessun contributo spettava per l'esercizio 1947-48 essendo lo Stato intervenuto con altri provvedimenti per assicurare il pareggio della gestione di che trattasi) al 30 giugno 1951.

Inoltre, per l'esercizio 1951-52, e per lo stesso titolo, fu concesso all'E.A.A.P. un ulteriore contributo di lire 100.000.000.

Pertanto, con le suindicate assegnazioni, veniva ad esaurirsi l'intervento decennale previsto, per i su menzionati acquedotti, dalla citata legge 28 maggio 1942, n. 664.

Purtroppo, però, con tali interventi non fu possibile eliminare le cause che rendevano notevolmente passiva la gestione dei suddetti acquedotti, dato che le assai precarie condizioni di consistenza e di funzionamento dei relativi

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

impianti avevano potuto essere migliorate solo in minima parte, a causa delle vicende belliche e del travagliato periodo della ricostruzione. E poichè l'E.A.A.P. non si trovava in condizione di sopportare il gravoso onere delle passività di gestione, si è reso necessario intervenire ancora con la concessione di ulteriori contributi integrativi, nella misura di lire 80 milioni per l'esercizio 1952-53, di lire 100.000.000 per l'esercizio 1953-54 (legge 27 dicembre 1953, n. 1010) e di lire 100.000.000 per l'esercizio 1954-55 (legge 4 agosto 1955, n. 687).

Per l'esercizio 1955-56, l'Ente in parola ha accertato un disavanzo, per la gestione di che trattasi, di lire 150.000.000 giustificato dal fatto che gli impianti funzionano ancora difettosamente, date le cattive condizioni in cui si trovano gli acquedotti e mancano quindi le premesse per pareggiare, con le entrate, le passività derivanti dalle gravose spese di manutenzione e di esercizio, rese più pesanti appunto, dallo stato di fatiscenza in cui si trovano numerose condutture.

Si sta cercando di ovviare a tale inconveniente con la esecuzione, a mezzo della Cassa per il Mezzogiorno, delle opere occorrenti per rimettere in piena efficienza gli acquedotti in parola, ma gli effetti concreti di tali interventi, tenendo anche conto che dovranno essere pure sistemate le reti di distribuzione interna degli abitati, che la Cassa non può attuare, potranno solo aversi nel futuro. Intanto, però, l'E.A.A.P. non può sostenere un simile aggravio nel proprio bilancio, chè, altrimenti, verrebbe ad essere compromessa, in maniera del tutto irreparabile, tutta l'attività specie quella di manutenzione che l'Ente medesimo è chiamato a svolgere in un così delicato settore, che interessa vaste zone del territorio del Meridione d'Italia.

È perciò che si è riconosciuta la necessità di concedere, anche per l'esercizio 1955-56 (durante il quale, come si è detto, si è avuta una passività di lire 150.000.000) un contributo straordinario di lire 110.000.000 per coprire, almeno in parte, il disavanzo di gestione per tale periodo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 110.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha dovuto sostenere durante il periodo dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Basilicata.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1956-57.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.